



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Lega Salvini Calabria"

Pietro Santo MOLINARO

**"Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore
calabrese"**

I *CONSIGLIERI* regionali:

F.to Pietro Santo Molinaro

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Katya Gentile

F.to Filippo Mancuso

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Pietro Raso



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

RELAZIONE

La Regione Calabria intende promuovere e sostenere gli Enti del Terzo Settore (ETS) definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, della convenzione e dell'accreditamento, con l'obiettivo di sostenere le loro attività, portando un significativo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali, nonché del comparto socio-economico. L'obiettivo da perseguire è la costruzione di una società più coesa e attenta alle fragilità emergenti, che devono trovare ascolto e soluzione. La normativa nazionale di riferimento ed ispiratrice delle disposizioni della presente legge, costituisce un perimetro giuridico chiaro e ben definito dove trovare legittimi ambiti d'applicazione. Infatti, il D.lgs. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo Settore mediante la redazione di un apposito codice che ha riunito all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale, introducendo in particolare il modello dell'"amministrazione condivisa" tra Pubblica amministrazione e Terzo Settore, intesi come alleati e partners, e non come antagonisti. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, sono state adottate



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Lega Salvini Calabria"

le linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore). Si tratta di un provvedimento particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale rappresentando il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema e offrendo un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni. Il Decreto ministeriale 72/2021 tiene conto dell'importante sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha rappresentato un'altra tappa fondamentale del riconoscimento giuridico degli Enti di Terzo Settore e della sussidiarietà, sottolineando che le attività di interesse generale possono essere ben svolte non soltanto dal sistema pubblico, ma anche da un'autonoma iniziativa dei cittadini, in linea di continuità con le espressioni della società solidale, fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese. Appare evidente, quindi, come sia ancora più necessario individuare le forme giuridiche che meglio consentano di dare vita a un modello di "amministrazione condivisa" improntata ai valori della solidarietà e dell'uguaglianza sostanziale. La sentenza sancisce, infatti, che agli *"enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale"*. Questa posizione degli Enti del Terzo Settore nel rapporto con la Pubblica Amministrazione si fonda sulla loro qualificazione "come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici", rivolti a "perseguire il bene comune", a svolgere "attività di interesse generale", senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli. Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate dalla Legge n.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore. Le comunità calabresi da sempre si contraddistinguono per manifestazioni di civiltà e grandi azioni di solidarietà, non da ultimo le continue ed incessanti forme di assistenza ed accoglienza verso migranti e fuggitivi da guerre e calamità naturali, offrendo esempi encomiabili di puro assistenzialismo disinteressato. Un senso di responsabilità ed un altruismo sincero promosso volontariamente dai singoli cittadini che ha generato forme organizzative sempre più strutturate ed efficaci. Ed è in questa direzione che risulta fondamentale promuovere i diritti di accesso alla cultura come necessità individuale e valore collettivo, riconoscendo il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore. Una risposta a bisogni e desideri nata e cresciuta al di fuori delle istituzioni, che poi ha cercato una sfera di legittimità pubblica promuovendo, ben prima della formulazione di leggi specifiche, ciò che oggi conosciamo come cooperazione sociale, volontariato e associazionismo di promozione sociale. Convinzione diffusa è che Stato e mercato siano gli unici pilastri, le uniche due istituzioni che reggono una società, invece esiste un terzo pilastro e spesso ignorato, quello della comunità, che riveste un'ampia serie di funzioni economiche e sociali. Un ambito fondato su relazioni cooperative, regolate dal principio di reciprocità. Illuminante la recente sentenza n. 72/2022, in cui la Corte Costituzionale ha precisato che il Terzo settore "alimenta" – con la sua stessa attività, svolta senza fine di lucro – il finanziamento della spesa pubblica, non ricorrendo al classico modello del "prelievo tributario" ma convogliando risorse private verso attività di "interesse generale": diversamente, dovrebbe essere lo Stato a raccogliere quelle stesse risorse mediante l'imposizione fiscale e a redistribuirle, con margini di inefficienza e inefficacia probabilmente maggiori. Ecco quindi che il Terzo settore è destinato a crescere di importanza perché, con la progressiva automatizzazione di molte attività produttive, è proprio dalla gestione delle relazioni e dei bisogni sociali emersi nelle comunità che possono nascere le professioni di domani.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

L'autorganizzazione delle persone spesso ha saputo rispondere ai mutamenti della società rendendola più inclusiva e resiliente attraverso l'innovazione sociale, un processo di cambiamento basato su strategie e idee che portano a soddisfare lo sviluppo economico e sociale di una determinata comunità di riferimento, anche in complementarità con i servizi pubblici. Gli ambiti di azione maggiormente coinvolti sono istruzione e formazione, servizi socio-assistenziali, tutela ambientale, riuso ed economia circolare, miglioramento delle condizioni di lavoro, valorizzazione culturale, volontariato sportivo, creativa e artistica delle competenze, delle identità e dei territori. Si tratta infatti di attivare processi di co-produzione delle risposte ai bisogni e ai desideri della collettività, in una logica collaborativa capace di valorizzare le intelligenze, le propensioni dei singoli soggetti per determinare nuovi scenari. In questo senso si può determinare uno scenario che costruisca una "interdipendenza" tra le organizzazioni che attuano il progetto, capace di valorizzare la "biodiversità" delle varie forme e attività del Terzo settore, la cui ricombinazione può offrire opzioni davvero innovative e rispondenti ai cambiamenti che la società richiede. Infatti, i dati ISTAT dell'ultimo quindicennio confermano che in Italia, mentre si assisteva alla contrazione dei fattori economici classici, si registravano la crescita e il consolidamento di un'economia sociale e redistributiva. Merito di un Terzo settore in grado di contribuire alla prosperità collettiva, sia sotto il profilo tangibile e materiale, sia per quanto concerne il benessere dei cittadini. L'ISTAT conduce un censimento permanente delle organizzazioni non profit, rilevandone le evoluzioni in termini numerici. Se nel 2015 in Italia si contavano 336.272 soggetti, capaci di impiegare una forza lavoro di 788.126 persone, l'ultima e più recente rilevazione, pubblicata nel 2022, evidenzia l'incremento nel 2020 a 363.499 organizzazioni per 870.183 addetti, in controtendenza rispetto ad altri ambiti più tradizionali. Allo stato attuale, seppure manchino ancora alcuni decreti attuativi, la riforma del Terzo settore nazionale può dirsi vicina al suo completamento giuridico, soprattutto in seguito all'istituzione e all'attivazione del Registro Unico Nazionale



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

del Terzo Settore, RUNTS. Basti pensare che i dati riguardanti la regione Calabria indicano un andamento in costante crescita, parliamo di 3.183 enti regolarmente iscritti ad oggi e presenti in maniera più o meno omogenea nell’intero territorio regionale.

Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al 25 Luglio 2024					
	PROVINCIA				
	CATANZARO	COSENZA	CROTONE	REGGIO CALABRIA	VIBO VALENTIA
Totale Enti iscritti	629	1084	363	887	220
di cui:					
Sez. A: Organizzazioni di Volontaria	257	473	138	306	95
Sez. B: Associazione Promozione Sociale	304	494	200	513	113
Sez. C: Enti Filantropici	1	3	1	0	0
Sez. G: Altri Enti del Terzo Settore	67	114	24	68	12

Il Primo Rapporto sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), presentato il 29 maggio 2024 a Roma, ha evidenziato la funzione strategica del registro che opera per la piena trasparenza degli enti del terzo settore e le funzioni di pubblicità degli elementi informativi per gli enti che vi sono iscritti. Il rapporto, infatti, dimostra che l’economia civile sta progredendo e che per essere riconosciuto, il volontariato ha avuto bisogno di standard da rispettare e il registro degli ETS contribuisce proprio al suo riconoscimento. Se pensiamo alla forza lavoro che opera direttamente ed indirettamente, ci accorgiamo come il Terzo settore rappresenti un locomotore importantissimo proprio per quell’economia che i maggiori indicatori finanziari danno in costante crescita, a supporto proprio del tessuto socio-economico più fragile del paese.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Infine si è voluto interessare anche l’ampio settore dei beni confiscati che in Calabria, dato evidenziato dall’ultima relazione pubblicata sull’attività svolta dall’ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata), conta ben 3.400 immobili, di cui 2.722 destinati agli enti territoriali e di questi ben 2.752 per fini sociali.

Regione	Totale complessivo	Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali		Mantenimento al patrimonio dello stato	Vendita	Reintegro patrimonio aziendale (**)	Autofinanziamento Anbsc	soddisfacimento creditori L.228/2012 (*)
		Totale Enti	di cui per fini sociali					
Abruzzo	129	115	69	14				
Basilicata	28	26	17	2				
Calabria	3400	2722	2252	486	87	4		101
Campania	3300	2940	2250	322	22			16
Emilia Romagna	245	158	118	30	7			50
Friuli Venezia Giulia	51	32	8	17	2			
Lazio	997	794	550	126	24	2	18	33
Liguria	191	120	99	16	1			54
Lombardia	1687	1303	986	209	54			121
Marche	24	16	16	1				7
Molise	5	4	2	1				
Piemonte	290	249	223	26	5			10
Puglia	1852	1676	1406	126	26	13		11
Sardegna	169	117	92	46				6
Sicilia	8242	6396	3518	1152	169	287		238
Toscana	244	194	173	27				23
Trentino Alto Adige	18	17	12	1				
Umbria	43	32	31	11				
Valle d'Aosta	30	27	27		3			
Veneto	291	245	193	46				
Totale	21236	17183	12042	2659	400	306	18	670

A Reggio Calabria, infatti, nel 2010 fu istituita dal Governo Berlusconi la sede principale dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e solo successivamente, venne ridenominata sede decentrata in quanto quella principale fu spostata a Roma. La certissima attività dell’Agenzia rappresenta oggi un tassello importante per il recupero di beni confiscati alla ‘ndrangheta ed alla criminalità organizzata,



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

trattandosi di immobili assegnati principalmente agli enti territoriali allo scopo di essere riutilizzati per un bene comune. La relazione dell’ANBSC, infatti, riporta un dato decisamente importante al capitolo 4 dedicato proprio alle procedure di destinazione, e nello specifico al punto 2 del citato capitolo dove, in estrema sintesi, parla proprio del Terzo settore e dell’importante ruolo che assume in un processo di sviluppo costante. Se teniamo conto che nella tabella degli immobili complessivamente trasferiti agli enti territoriali la Calabria è al terzo posto dietro Sicilia e Campania, si comprende bene quanto sia necessario supportare la normativa vigente con nuovi strumenti legislativi.

<u>Regione</u>	<u>Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali</u>
Sicilia	6396
Campania	2940
Calabria	2722
Puglia	1676
Lombardia	1303
Lazio	794
Piemonte	249
Veneto	245
Toscana	194
Emilia Romagna	158
Liguria	120
Sardegna	117
Abruzzo	115
Friuli Venezia Giulia	32
Umbria	32
Valle d'Aosta	27
Basilicata	26
Trentino Alto Adige	17
Marche	16
Molise	4

E riferendoci all’art. 17 della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018, che si determina lo strumento necessario per incrementare l’efficacia del testo proposto attraverso l’ampliamento della platea degli enti concessionari per quanto riguarda i casi di beni mobili, immobili di proprietà regionale e/o



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

comunale, e dei beni immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata per un utilizzo per fini sociali.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità della legge; l'art. 2 reca le disposizioni in materia di terzo settore; l'art. 3 indica i principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative; l'art. 4 definisce gli enti del terzo settore e altri senza fine di lucro; l'art. 5 indica i centri servizi per il volontariato e le reti associative; l'art. 6 prevede l'istituzione della Consulta regionale del terzo settore; l'art. 7 stabilisce i compiti della Consulta regionale del terzo settore; l'art. 8 indica le misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale; l'art. 9 prevede l'attivazione di procedimenti di co-programmazione; l'art. 10 principi guida per l'attivazione dei procedimenti di co-programmazione; l'art. 11 prevede l'attivazione di Co-progettazione per casi specifici; l'art. 12 indica i principi in tema di procedimento di co-progettazione; l'art. 13 prevede convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; l'art. 14 prevede l'accesso al Fondo sociale europeo; l'art. 15 prevede l'utilizzo non oneroso di strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche; l'art. 16 prevede la concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale e degli enti locali e dei beni confiscati per come disciplinato dalla legge regionale n. 9 del 2018; l'art. 17 si stabilisce la concessione di benefici e premialità; l'art. 18 prevede l'invarianza finanziaria; l'art. 19 prevede l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 18 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti,



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

si specifica che al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore calabrese” - Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma per finalità della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale per disposizioni	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

3	Norma di principio	//	//	//
4	Norma ordinamentale di definizioni	//	//	//
5	Norma di riconoscimento giuridico	//	//	//
6	Norma istituzione Consulta	//	//	//
7	Norma di funzionamento Consulta	//	//	//
8	Norma di sostegno e promozione	//	//	//
9	Norma di procedimento di coprogrammazione	//	//	//
10	Norma di principio di coprogrammazione	//	//	//
11	Norma di procedimento di coprogettazione	//	//	//
12	Norma di principio di coprogettazione	//	//	//
13	Norma per accreditamento	//	//	//
14	Norma di accesso al Fondo Sociale Europeo	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

15	Norma per autorizzazioni temporanee	//	//	//
16	Norma per concessione in comodato	//	//	//
17	Norma per concessione benefici	//	//	//
18	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
19	Norma entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

**“Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo
Settore calabrese”**

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce, promuove e sostiene l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa. La legge regionale vuole apportare un consolidamento della legittimazione degli Enti del Terzo settore come pilastro di una azione pubblica allargata.
2. La Regione riconosce la funzione sociale, la competenza, l'autonomia e l'autogoverno degli enti del terzo settore, che svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate dall' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successivi D.Leg.vi di recepimento.
3. Nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, la Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore, costituita ai sensi dell'articolo 6.
4. La Regione, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 3 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.
5. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge 6 giugno 2016, quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, promotore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

più fragili e marginali.

6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.

7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall' articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Art. 2.

(Disposizioni)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di terzo settore e in particolare:

- a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione e gli enti del terzo settore;
- b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il terzo settore, nel suo complesso;
- c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

Art. 3.

(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione e i suoi enti strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gli enti locali singoli e le loro forme associative comunque denominate, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 2, che rappresentano un concreto esempio di collante di solidarietà che contribuisce in modo rilevante a tenere coesa la nostra regione.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

organizzazione a livello territoriale, promuovono il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 4.

(Enti del terzo settore e altri enti senza fine di lucro)

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Calabria.
2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, ed identificati nelle sezioni del comma 1 art. 46 del D.lgs 117/2017.
4. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
5. La Regione promuove la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017.

Art. 5.

(Centri servizi per il volontariato e reti associative)

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, riconoscono il ruolo dei centri servizi per il volontariato, accreditati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 117/2017 nella Regione Calabria e delle reti associative di cui all'articolo 41, sempre del citato decreto legislativo, e delle loro articolazioni territoriali munite di soggettività



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

giuridica autonoma.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con i centri servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all' articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 117/2017.

Art. 6.

(Consulta regionale del terzo settore)

1. La regione Calabria ha previsto la Consulta regionale del terzo settore con legge regionale del 26 novembre 2003, n. 23, art. 29 comma 5 lettera b), e provveduto ad istituirla con DDG n. 3321/2019 conforme alle disposizioni della DGR n. 544/2018.

2. La Regione, con l'adozione della DGR n. 297 del 30 giugno 2022, ha necessariamente articolato la nuova composizione della Consulta in modo da assicurare, in relazione alla entrata in vigore del RUNTS di cui al Codice del terzo Settore approvato con D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la rappresentanza del variegato mondo del terzo Settore riconoscendo tale carattere anche alle organizzazioni a rete presenti sul territorio regionale ed individuare, inoltre, gli organismi del privato sociale seguendo una logica di rappresentanza in ambito regionale, tenendo conto delle iscrizioni al RUNTS in vigore dal 21 novembre 2021.

3. La composizione della Consulta regionale è disciplinata dalla Delibera di Giunta regionale n. 297 del 30 giugno 2022, che adotta i criteri previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla legge regionale 26 novembre 2003 e può essere integrata, in base ai temi trattati e ai territori coinvolti, con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del registro unico nazionale del terzo settore di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 117/2017.

4. La partecipazione alla Consulta, come stabilito dalla DGR n. 297/2022, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento, comunque denominato,

5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede ad aggiornare il regolamento n. 19 del 20 novembre 2018, conformemente alla



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

DGR n. 297/2022 ed a quanto stabilito dalle presenti norme.

6. E' stabilita l'obbligatorietà della Consulta sulle politiche sociali in ogni ambito socio-assistenziale regionale.

Art. 7.

(Funzioni della Consulta regionale del terzo settore)

1. Le funzioni della Consulta sono disciplinate dal Regolamento n. 19/2018 e dalla DGR n. 297/2022, e svolge anche i seguenti compiti:

- a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di terzo settore;
- b) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi e atti normativi concernenti i rapporti fra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
- c) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;
- d) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del terzo settore e le altre formazioni sociali.

Art. 8.

(Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale)

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, e favorisce l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti:

- a) del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017;
- b) del Fondo Sociale Regionale mediante atto di programmazione di cui agli artt. 14 e 16 della L.r. 23/2003 e ss.mm.ii.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

2. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
3. Il Consiglio regionale indice, annualmente, la giornata del volontariato, in corrispondenza del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato.

Art. 9.

(Procedimento di Co-programmazione)

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono coinvolgere gli enti del terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale e possono assumere eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10.

(Principi in tema di procedimento di co-programmazione)

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
 - b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11.

(Procedimento di Co-progettazione)

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del terzo settore e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

5. Gli enti del terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

Art. 12.

(Principi in tema di procedimento di co-progettazione)

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono avviare i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del terzo settore;

b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2) la durata del partenariato;

3) le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

formazione delle proposte progettuali;

4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7) i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) e del 31 marzo 2021, n. 72 (Linee



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 'Codice del Terzo Settore').

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

Art. 13.

(Convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni oppure patti di accreditamento, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 117/2017 .

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza; i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Il rimborso spese, di cui al comma 3, avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 14.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Calabria, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 15.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzo non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 117/2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la pubblicità, anche in forma telematica, dei beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore.
3. É fatta salva la possibilità per gli enti del terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili e su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando, altresì, la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 16.

(Concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale, degli enti locali e di beni immobili confiscati)

1. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 117/2017, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali e beni immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata all'utilizzo per fini sociali (L.r. 9/2018 art. 17), agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 dello stesso decreto legislativo.
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e a proprie spese, gli



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la redazione di un elenco di beni mobili e immobili e dei beni confiscati, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 17.

(Concessione di benefici e premialità)

1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, assegna premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgono enti del terzo settore selezionati dagli enti capofila di cui all'articolo 3, comma 1, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.